



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

COMUNICATO UFFICIALE N° 485/C.D.T. 35 DEL 15 MAGGIO 2012

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Sandro Geraci e Giuseppe Dacqui, componenti, e con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 15 Maggio 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

APPELLI

Procedimento n.215/A

ASD HELLENIKA (Sr) – avverso ammenda di € 500,00; inibizione sino al 31/05/2012 dei dirigenti Sigg.ri Di Mari Gaetano e Palestro Alberto; squalifiche dei calciatori Liistro Alessandro (otto gare), Brancato Federico (sino al 31/12/2012) – gara Play Off Allievi Regionali ASD Giovani Leoni / ASD Hellenika del 22/04/2012 – Comunicato Ufficiale 456 SGS 119 del 26/04/2012

Con tempestivo reclamo pervenuto in data 27.04.2012, il Sig. Sebastiano Porchia, quale legale rappresentante dell'ASD Hellenika, squadra militante nel campionato allievi regionali Girone G, chiede l'annullamento delle sanzioni inflitte alla detta Società ed ai suoi tesserati Di Mari Gaetano e Palestro Alberto nonché la riduzione delle sanzioni inflitte a Liistro Alessandro e Brancato Federico.

Lamenta la reclamante che i fatti riportati dal Direttore di Gara a carico della Società e dei suoi tesserati non corrisponderebbero al vero, per come può essere provato dall'audizione dei Sig.ri Palestro Alberto, Di Mari Gaetano, Russotto Giuseppe e Campisi Stefano.

In particolare, nell'atto di reclamo si sostiene che lo spazio antistante gli spogliatoi è stato invaso da persone e pubblico appartenenti a entrambe le squadre, nonché da altri tesserati di altre Società; si stigmatizza il comportamento illecito e provocatorio tenuto del Presidente della squadra avversaria Sig. Pelledoro, gesto ritenuto "*elemento scatenante del nervosismo accumulato nel corso della gara*".

Infine, si afferma che nessuna responsabilità può essere addebitata alla Società per l'asserito danneggiamento dell'autovettura del Direttore di gara, non solo per difetto di prova ma anche per la rilevante circostanza che questi si è allontanato a bordo di un ciclomotore e non di un'autovettura, così come nessuna responsabilità può essere addebitata circa il comportamento della donna che ha colpito l'arbitro non avendo alcun obbligo di sorveglianza che invece gravava sulla Società ospitante.

All'udienza del giorno 15/05 si presentava, quale delegato, il Sig. Palestro Alberto il quale, risultando inibito, non poteva validamente rappresentare la società, consentendogli pur tuttavia il deposito di una memoria a firma del presidente della società con allegato articolo di stampa già richiamato nel ricorso principale.

Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile, in quanto non prevista dalle norme del Codice Giustizia Sportiva (cfr. artt. 35 – 36 CGS), la richiesta di audizione di persone presenti ai fatti diverse dal reclamante.

Fermo restando che il rapporto di gara, ai sensi dell'articolo 35 commi 1,2 del CGS, fa fede in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati e dal pubblico, Il reclamo è parzialmente fondato. Il comportamento tenuto dai tesserati dell'Hellenika e dai suoi sostenitori è censurabile poiché hanno contribuito al disordine attraverso le intemperanze durante e dopo la partita che sono culminate nell'aggressione al direttore di gara per cui la sanzione, già applicata al minimo, deve essere confermata.

In riferimento alla posizione del Sig. Palestro Alberto, la sanzione applicata deve essere annullata atteso che l'arbitro nel suo referto non solo non descrive il comportamento dei singoli ma nemmeno il fatto, limitandosi semplicemente a scrivere che "*nasceva una rissa*". Invero, la presenza di più persone partecipanti all'asserita rissa avrebbe dovuto avere gravi conseguenze e comunque attirato l'attenzione e l'intervento delle Forze dell'Ordine ivi presenti, cosa che invece non è riscontrabile negli atti.

Per quanto concerne la posizione del tesserato Di Mari Gaetano, allo stesso deve essere confermata la sanzione ma per una circostanza diversa: egli, infatti, si è reso responsabile di minaccia di morte, all'interno dello spogliatoio, ai danni del Direttore di gara.

Nei confronti del giocatore Liistro Alessandro la sanzione applicata dal primo giudice risulta essere eccessiva e sproporzionata al fatto. Si è trattato di un mero tentativo di aggressione non reiterato. Si ritiene, pertanto, equo ridurre la squalifica a cinque gare.

Infine, in riferimento alla posizione del tesserato Brancato Federico la sanzione deve essere confermata non solo per il comportamento minaccioso ma soprattutto per aver colpito la persona dell'arbitro con uno sputo, gesto assolutamente inqualificabile che non merita alcuna riduzione di pena.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, conferma l'ammenda applicata alla Società ASD Hellenika;

annulla la sanzione applicata a Palestro Alberto;

riduce la squalifica a Liistro Alessandro da otto a cinque gare.

Conferma nel resto.

Senza addebito di tassa.

Procedimento n.216/A

Sig. PELLEDDORO CARMELO (Presidente società ASD Giovani Leoni) – appello personale avverso inibizione sino al 30/01/2013 – Gara Play Off Allievi regionali ASD Giovani Leoni / ASD Hellenika del 22/04/2012 – Comunicato Ufficiale 456 SGS 119 del 26/04/2012

Con reclamo pervenuto in data 28.04.2012, il Sig. Carmelo Pelledoro, quale Presidente dell'ASD Giovani Leoni, squadra militante nel campionato allievi regionali Girone G, chiede l'annullamento della sanzione inflittagli dal G.S. con la quale lo si inibisce a svolgere ogni attività fino al 31 Gennaio 2013.

In via subordinata chiede il minimo di periodo di inibizione previsto dalle norme del codice di Giustizia Sportiva.

A sostegno della fondatezza del reclamo, il dirigente contesta il referto arbitrale ritenendolo non corrispondente al vero rispetto alla condotta da lui effettivamente tenuta, tanto da riservarsi, previa autorizzazione, di querelare il direttore di gara per il delitto di diffamazione.

Contesta il reclamante, in particolare, che non corrisponderebbe al vero il tentativo di aggressione all'interno dello spogliatoio, né che avrebbe lanciato una pietra. Ipotizza, infine, che il direttore di gara abbia commesso un errore di persona scambiandolo con qualche sostenitore della Società avversaria ASD Hellenika e che "risulta (.....) del tutto falso" che abbia partecipato ad una rissa con tesserati avversari.

Intervenuto all'udienza del giorno 15/05 il Sig. Carmelo Pelledoro ribadiva le tesi difensive esposte con l'atto di reclamo.

Il reclamo risulta palesemente infondato e deve essere, pertanto, respinto.

Occorre, infatti, rilevare che la parte reclamante, ancor prima della decisione del G.S., ha fatto pervenire al Presidente del C.R. Sicilia – Dott. Sandro Morgana – una missiva con la quale, nel tentativo di ridimensionare i gravi fatti avvenuti durante la gara ASD Giovani Leoni/ASD Hellenika, ha ammesso di aver illegittimamente, durante la gara, fatto ingresso in campo per chiedere "spiegazioni" sulla espulsione di un giocatore della sua squadra.

Ha omesso, però, il reclamante di descrivere il reale accadimento dei fatti: l'ingresso, per come è dato leggere nel referto arbitrale, veniva accompagnato da frasi ingiuriose e da gravi minacce brandendo anche una chiave, così impedendo la ripresa del gioco per circa 6' (sei minuti).

Infine, al di là della definizione data dal direttore di gara su quanto assistito all'interno dello spogliatoio e su cosa realmente è avvenuto, il comportamento tenuto dal Sig. Pelledoro al 31° del primo tempo della partita è di per sé fatto grave tanto da meritare l'inibizione per tutto il periodo indicato dal Giudice Sportivo. Di talché, anche la richiesta subordinata di riduzione della sanzione deve essere rigettata a nulla rilevando le asserite scuse dopo il fatto, atteso che la situazione, invece, è addirittura successivamente degenerata a seguito della detta condotta del Sig. Pelledoro.

P.Q.M.

Il provvedimento impugnato deve essere confermato con incameramento della tassa reclamo, versata, di euro 65,00.

Procedimento n.220/A

ASD CAPO D'ORLANDO (ME) - avverso la squalifica fino al 10/05/2014 del calciatore sig. Montesana Salvatore - Gara Campionato 3^a Cat. UNICEST Cesaro' – Capo D'Orlando del 06/05/2012 - C.U. n.70 del 10/05/2012 Delegazione Barcellona P.G.

Con tempestivo reclamo la società ASD Capo D'Orlando ha impugnato la sanzione in epigrafe sostenendo che il proprio calciatore si era semplicemente rivolto nei confronti dell'arbitro esprimendo vibranti e ripetute proteste culminate in atti spregevoli ma, comunque, senza avere colpito o spintonato l'arbitro stesso.

La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che, ai sensi dell'art.35 comma 1.1 del CGS, il referto dell'arbitro è fonte privilegiata in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso della gara.

Dalla lettura di detto referto si evince che il predetto calciatore si rivolgeva nei confronti dell'arbitro tanto esercitando i comportamenti comunque ammessi dalla reclamante, se pur in maniera riduttiva, ma in più colpendo lo stesso e in più riprese facendolo oggetto di gravi offese e minacce.

In ragione di quanto sopra, l'appello non può trovare accoglimento poichè quanto sostenuto a difesa dalla reclamante non trova puntuale riscontro negli atti ufficiali e la sanzione inflitta dal giudice di prime cure è congrua in relazione ai fatti addebitati al calciatore.

PQM

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo.

Dispone per l'effetto addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00 non versata.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Sandro Geraci e Giuseppe Dacqui, componenti, e con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, e con l'intervento dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 15 Maggio 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

DEFERIMENTI

Procedimento n° 178/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

A.S.D. AKRAGAS CALCIO (oggi U.S.D. AKRAGAS CITTA' DEI TEMPLI);
Sig. LO CICERO VINCENZO (Presidente).

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota 1573/pf10-11/GS/reg del 03/02/2012, il Presidente della ex Akragas Calcio Sig. Lo Cicero Vincenzo per la violazione di cui all'art. 1 C.G.S. in riferimento all'art. 14 delle disposizioni generali del C.U. N° 1 del 05/07/2010, nonché la Società indicata ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza dibattimentale, opportunamente fissata per consentire la notifica degli atti anche alla Società Akragas Città dei Templi (società derivante da fusione, che oggi risponde di quanto addebitato alla Akragas Calcio), il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi tre a carico del Presidente Sig. Lo Cicero, nonché l'ammenda di € 600,00 a carico della Società.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue:

risulta inequivocabilmente che la Società in questione, all'esito di dimissioni di altro tecnico, non ha utilizzato alcun nuovo tecnico abilitato nelle gare tutte indicate in deferimento. Non v'è dubbio pertanto, risultando *per tabulas* quanto addebitato, che sia il

Presidente Sig. Lo Cicero che la Società debbano considerarsi responsabili delle violazioni ascritte, a norma di regolamento.

Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, come in dispositivo.

P. Q. M.

Dispone applicarsi la sanzione della inibizione per mesi tre a carico del Sig. Lo Cicero Vincenzo; la sanzione dell'ammenda di € 600,00 a carico della Società U.S.D. Akragas Città dei Templi.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Roberto Rotolo e Dott. Pietrantonio Bevilacqua, componenti, e con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 15 Maggio 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

DEFERIMENTI

Procedimento 170/B-01

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASD Atletico Aci San Filippo

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Trincale Nunzio

N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^a categoria 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 21/02/2012 prot.11.1062-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 180,00 a carico della società ASD Atletico Aci San Filippo (€ 30,00 x n.6 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Trincale Nunzio;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Barbagallo Andrea, Barbagallo Raffaele, Costa Giuseppe, Cucuccio Alessandro, Merenda Riccardo, Raciti Davide, tutti tesserati per la società ASD Atletico Aci San Filippo all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 170/B-02

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASD Nuova Partanna Calcio

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Gioia Giuseppe

N°21 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^a categoria 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 21/02/2012 prot.11.1063-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 630,00 a carico della società ASD Nuova Partanna Calcio (€ 30,00 x n.21 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Gioia Giuseppe;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Aspano Alessandro, Bianco Mario, Bonura Giovanni, Calandra Danilo, Catania Giuseppe, Clemenza Francesco, Genna Francesco, Gibella Calogero, Gioia Enzo, Mangiaracina Vincenzo, Navetta Paolo, Olaru Alexandru, Sciacca Daniel, Scime Francesco, Truglio Benedetto, Calandra Claudio, Rallo Danilo, Rallo Francesco, Fiorellino Roberto, Ingoglia Franco, Pecorella Mario, tutti tesserati per la società ASD Nuova Partanna Calcio all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 170/B-03

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASD Real Aci

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Garufi Giovanni

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^a categoria 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 21/02/2012 prot.11.1064-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 60,00 a carico della società ASD Real Aci (€ 30,00 x n.2 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Garufi Giovanni;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Fassari Carmelo, Trovato Andrea, tutti tesserati per la società ASD Real Aci all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 170/B-04

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASD Real Calcio Palagonia

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Giustino Febronia

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^a categoria 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 21/02/2012 prot.11.1065-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 120,00 a carico della società ASD Real Calcio Palagonia (€ 30,00 x n.4 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Giustino Febronia;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Cocuzza Giuseppe, Oliveri Pietro, Ragusa Valerio, Santonocito Pierluigi, tutti tesserati per la società ASD Real Calcio Palagonia all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 170/B-05

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASD Real Gabbiano

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Pagano Tindaro

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^a categoria 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 21/02/2012 prot.11.1066-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova

dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 90,00 a carico della società ASD Real Gabbiano (€ 30,00 x n.3 calciatori);
l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Pagano Tindaro;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Gitto Giuseppe, Lo Piccolo Giovanni, Patti Santo, tutti tesserati per la società ASD Real Gabbiano all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 170/B-06

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASD San Paolo Solarino

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Inturrisi Giuseppe

N°21 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2ª categoria 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 21/02/2012 prot.11.1067-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 630,00 a carico della società ASD San Paolo Solarino (€ 30,00 x n.21 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Inturrisi Giuseppe;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Burgio Giuseppe, Di Mauro Alfredo, Dolbea

Razvan Ionut, Misseri Mauro, Ricciardetto Ivan, Alderuccio Daniele, Aparo Santo, Buonannata Renzo, Coppa Danilo, Gervasi Alessio, Gozzo Roberto, Lo Bello Roberto, Marino David, Moschetto Maurizio, Di Mauro David, Di Natale Daniele, Lo Nero Giuseppe, Pollicita Salvatore, Mazzearella Piersanti, Scalora Salvatore, Di Pietro Giancarlo, tutti tesserati per la società ASD San Paolo Solarino all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 170/B-07

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASD Sporting Eubea

Presidente all'epoca dei fatti Sig. La Spada Paolo Antonio

N°19 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^a categoria 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 21/02/2012 prot.11.1068-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 570,00 a carico della società ASD Sporting Eubea (€ 30,00 x n.19 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. La Spada Paolo Antonio;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Arnone Vito, Artimino Davide, Astorino Alessandro, Bommicino Paolo, Brullo Vincenzo, Caruso Emanuele, Caruso Luca, Dieli Salvatore, Di Grazia Stevan, Di Pasquale Giuseppe, Farina Giuseppe, Interligi Giuseppe, Locatelli Arnel Rodolfo, Lo Greco Ivan, Pepi Marco, Randello Riccardo, Rodriguez Pablo Sebastian, Saitta Giuseppe, Vanella Sebastiano, tutti tesserati per la società ASD Sporting Eubea all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 170/B-08

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASD Sporting Ribera (dal 22/09/2011 ha cessato tutte le attività)

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Bonafede Amabile

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^a categoria 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 21/02/2012 prot.11.1069-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento, e considerato che la società ASD Sporting Ribera dal 22/09/2011 ha cessato tutte le attività,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Bonafede Amabile;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Borsellino Davide, Danna Francesco, Marino Antonino, Presti Giuseppe, Tabone Giuseppe, tutti tesserati per la società ASD Sporting Ribera all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 170/B-09

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASD Tumbarello Petrosino

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Tumbarello Antonio

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^a categoria 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal

Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 21/02/2012 prot.11.1070-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 120,00 a carico della società ASD Tumbarello Petrosino (€ 30,00 x n.4 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Tumbarello Antonio;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Giacalone Claudio, Regina Pietro, Saladino Antonino, Tumbarello Alessandro, tutti tesserati per la società ASD Tumbarello Petrosino all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 170/B-10

DEFERIMENTO a carico di:

Società US Monterosso Almo

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Iapichino Bruno

N°16 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^a categoria 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 21/02/2012 prot.11.1071-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 480,00 a carico della società US Monterosso Almo (€ 30,00 x n.16 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Iapichino Bruno;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Alderisi Giuseppe, Armarone Daniele, Bucchieri Paolo, Burgio Gaetano, Cultrera Giancarlo, Fatuzzo Vittorio, Fidelio Adriano, Licitra Marco, Messina Gregori, Messina Luigi, Puma Giacomo, Roddino Giuseppe, Roccuzzo Giuseppe, Scollo Giovanni, Scollo Mariano, Tomasello Michael, tutti tesserati per la società US Monterosso Almo all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 15/05/2012

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**